

di Mantova. Pel resto si rimette al trattato di Asti. E promette che a questi patti egli osserverà scrupolosamente la pace (v. n. 54).

Data a Torino. — Sottoscritta dal duca e munita del suo sigillo.

**54.** — 1616 (1617), Gennaio 19. — c. 110 t.<sup>o</sup> — Lettera come al n. 53. Riferendosi a quest'ultima, il duca di Savoia dichiara formalmente di accettare la mediazione della repubblica per la pace fra lui e il re di Spagna, e le dà le facoltà necessarie, promettendo solennemente di osservare quanto sarà concluso (v. n. 55).

**55.** — 1616, Gennaio 23 (m. v.). — c. 130. — Ducale in (volgare) deliberata in Senato. Essendosi il re di Spagna mostrato propenso ad entrare in trattative per ricondurre la pace in Italia (★), e dovendo intervenirvi anche un rappresentante Venezia per le questioni che ha coll'arciduca Ferdinando d'Austria in causa degli Uscocchi, si nomina all'uopo procuratore della Signoria Pietro Gritti, ora ambasciatore residente presso il detto re, dandogli i poteri necessari. Ed avendo il duca di Savoia dato autorità al doge di rappresentarlo nelle dette trattative, si conferisce al Gritti anche la rappresentanza di quel principe (v. n. 56 e 93).

(★) Qui è indicato doversi inserire quanto sta nel n. 59.

**56.** — 1617, Febbraio 3. — c. 131. — Mattia imperatore eletto dei Romani, re di Germania, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia ecc., arciduca d'Austria, duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Carniola e Württemberg ecc., conte del Tirolo ecc., fa sapere che, desiderando veder pacificate le questioni fra suo zio arciduca Ferdinando e Venezia ad opera del re di Spagna, dà facoltà a Francesco Cristoforo Khevenhüller di Aichelberg conte in Frankenburg, Kogel e Kammer, barone in Landskron e Wernberg, signore ereditario in Hochosterwitz e Karlsberg, grande maestro ereditario delle stalle in Carintia ed ambasciatore al detto re, di negoziare e concludere coi rappresentanti di Venezia e d'accordo con quelli dei re di Spagna e di Francia pace fra la repubblica e l'arciduca, che diede ad esso mandante gli opportuni poteri.

Data a Pragà. — Sottoscritta dall'imperatore e per mandato da Giovanni Barvitius (v. n. 55 e 57).

1617, Febbraio 3. — V. 1617, Settembre 26, n. 66.

**57.** — 1617, Febbraio 6. — c. 132. — Ferdinando (II re di Boemia ed arciduca d'Austria) ecc. fa sapere: Avendo la repubblica veneta fatto pregare il re di Spagna d'interporsi per comporre le questioni vertenti fra esso arciduca e lei, onde sia fatta la pace tanto in Friuli che in Savoia, ed avendo il detto re assentito, coll'approvazione dell'imperatore, che diede all'uopo facoltà per trattare come nel n. 56; dichiara di aver dato ampi poteri all'imperatore, e per di più promette di approvare quanto in argomento farà il plenipotenziario di questo (v. n. 58)).

Data a Graz.